



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO**  
**SEZIONE MONOCRATICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **292/2018** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.  
SORGENTONE ANDREA, elettivamente domiciliato in PIAZZA REPUBBLICA 18 CAGLIARI  
presso il difensore avv. SORGENTONE ANDREA

ATTRICE

contro

BANCO [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso l'avv.  
[REDACTED]

CONVENUTA

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione l' [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Banco di  
[REDACTED] s.p.a. chiedendo accertarsi la nullità o illegittimità dell'art. 7 del contratto di apertura del c/c  
del 4.2.1987 ove si prevede per le condizioni economiche il rinvio agli “usi su piazza”, senza nulla  
prevedere in relazione alle cms, alle spese di tenuta conto, per le operazioni, per il rinnovo  
dell'affidamento, per la commissione disponibilità fondi e i “giorni di valuta”; accertarsi la nullità  
dell'art. 7 del contratto di c/c del 4.2.1987 ove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi; in

via subordinata, se la banca dovesse produrre un contratto che prevede la cms, dichiararsi la nullità della clausola; per l'effetto accertarsi il saldo del c/c dall'1.1.1989 al 31.12.2017 (con condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili) ad eccezione del periodo 1.10.1994-31.12.1994 in relazione al quale non si contestano né i movimenti contabili, né il movimento relativo alle competenze, o in subordine al primo estratto conto della serie continua.

L'attrice ha esposto di essere titolare presso il Banco ██████████ s.p.a., agenzia di Bono, del c/c n. 70442634 dal 4.2.1987 (già c/c n. 3001116 Banca ██████████ p.a.) con un apparente saldo al 31.12.2017 di € -1083,85; che le condizioni sono state ricontrattate in data 16.11.2007; che è stata applicata illegittimamente la capitalizzazione degli interessi passivi; che è stato fatto rinvio illegittimamente agli usi su piazza quale criterio per la determinazione degli interessi applicabili al rapporto contrattuale; che non è stata pattuita la cms; che non state pattuite le condizioni relative alle spese per tenuta conto, per operazioni e la CDF.

Con comparsa depositata il 17.5.2018 si è costituito in giudizio il Banco ██████████ s.p.a., il quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. L'istituto di credito ha eccepito che la domanda è inammissibile in quanto non è stata dimostrata l'esistenza di un affidamento, il suo limite e la sua durata; che è stato applicato il criterio della reciprocità nella capitalizzazione degli interessi.

Disposta la CTU contabile, all'udienza del 20 aprile 2021, svolta mediante trattazione scritta, la parte attrice ha chiesto accertare e dichiarare la nullità / illegittimità dell'art. 7 del contratto di c/c del 4/2/1987 ove prevede per le condizioni economiche un generico rinvio ai c.d. "usi su piazza" senza nulla prevedere sia in merito alla cms che alle spese di tenuta conto, per le operazioni, per il rinnovo dell'affidamento e per la commissione disponibilità fondi; accertare e dichiarare la nullità dell'art. 7 del contratto di c/c del 4/2/1987 ove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi; accertare e

dichiarare la non debenza delle poste a debito a titolo di c.m.s., commissione per l'affidamento, commissione di istruttoria veloce e commissioni, diversamente denominate, non oggetto di valida pattuizione; per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti, dall'1/1/1989, o comunque dal primo e/c della serie continua (senza contestazione del saldo di partenza) applicando le condizioni che saranno ritenute di giustizia ed in via esemplificativa mediante storno della cms, delle commissioni per l'affidamento, per l'istruttoria veloce, delle spese di tenuta conto, delle spese per operazioni, per il rinnovo dell'affidamento, per la commissione disponibilità fondi; senza alcuna capitalizzazione trimestrale o annuale e con ricalcolo degli interessi, sia attivi che passivi applicando quanto previsto dalla legge in mancanza di una valida pattuizione ultralegale; condannare, all'esito, l'Istituto alla rettifica delle proprie risultanze contabili. La parte convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande.

Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.

1) La domanda di parte attrice diretta ad accertare la nullità dell'art. 7 del contratto di c/c del 4/2/1987 ove prevede per le condizioni economiche un generico rinvio ai c.d. "usi su piazza", senza nulla disporre sia in merito alla cms che alle spese di tenuta conto, per le operazioni, per il rinnovo dell'affidamento e per la commissione disponibilità fondi va accolta.

Secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta, tramite contratto del 4.2.1987 la Banca [REDACTED] ha aperto il conto corrente di corrispondenza n. 1116-4 intestato alla ditta [REDACTED]. L'art. 7 delle condizioni prevede che i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale a fine dicembre di ogni anno. I conti che risultino, anche

saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente in via normale, trimestralmente. Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle Aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto. Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura.

In data 16.11.2007 la Banca [redacted] s.p.a. e [redacted] sottoscritto il nuovo contratto di conto corrente che sostituisce quello sottoscritto in data 4.2.1987.

Come ha evidenziato il ctu, nonostante il fido sia stato sottoscritto formalmente soltanto in data 16.11.2007, il conto risulta affidato in epoca più remota: "ciò è dimostrato dal sostenimento di spese di allestimento pratica fido che sono rinvenute negli estratti conto mensili a partire dal 30.09.2000, e dal fatto che già con l'estratto di c/c al 30.09.89 la Banca stessa indica, in calce ai movimenti giornalieri, quelle che erano le condizioni unilateralmente applicate sul fido (15.000.000) e sull'extra-fido".

Di conseguenza, non può essere accolta l'eccezione avanzata dall'istituto di credito relativa all'inesistenza dell'affidamento.

Ciò premesso, va rilevato che secondo quanto dispone l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. La nullità è stata ribadita dall'art. 117, comma 6, D. Lgs. 385/1993, ai sensi del quale sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità,

anche in relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica, "ratione temporis", l'art. 8 della legge n. 64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (v. Cass., n. 4095/2005; Cass., n. 4490/2002). Per quanto concerne il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale legge, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (Cass., n. 5675/2001; Cass., n. 6247/1998).

Nel caso di specie, non risulta che la disposizione sia coordinata ad una disciplina che consenta di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare riferimento. Di conseguenza, deve ritenersi la nullità delle clausole del contratto di conto corrente del 4.2.1987 che hanno consentito la determinazione degli interessi dovuti dal Correntista sulla base delle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza.

Considerato che il c/c è stato aperto il 4.2.1987, deve ritenersi che, in applicazione dell'art. 1284, c.c., gli interessi relativi allo scoperto dei rapporti determinati mediante il riferimento agli "usi piazza" siano dovuti nella misura legale fino all'avvenuta determinazione mediante la sottoscrizione del contratto del 16.11.2007. Non può ritenersi applicabile la disciplina prevista dalla legge 154/1992 relativa alla sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina dettata dal legislatore, stante l'irretroattività della normativa (v. Cass., n. 34740/2019).

Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto e le spese della tenuta del conto, l'art. 7 comma 3 si limita a prevedere che sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle Aziende di credito.

Come ha evidenziato la giurisprudenza, la commissione di massimo scoperto costituisce "la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" (v. Cass. n. 870/2006). La commissione di massimo scoperto è stata successivamente disciplinata dall'art. 2 bis, L. n. 2 del 2009, e attualmente dall'art. 117-bis TUB.

Ciò premesso, deve ritenersi la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.) quando non sia specificata la misura (in genere in percentuale) di tale commissione nonché le modalità della sua applicazione (se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell'utilizzato, alla media dell'utilizzato nel trimestre, in riferimento all'utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, in tali ipotesi, l'impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a tale titolo. Infatti, in assenza della specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a

determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), non si può ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico, e pertanto, deve escludersi l'esistenza di un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria.

Pertanto, nella fattispecie in esame, in difetto di specifica indicazione in ordine alla misura applicata e alle modalità concrete della sua applicazione - con riferimento alla periodicità di applicazione, ai criteri di calcolo e alla base di computo - non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca, la previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto deve ritenersi affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto.

Di conseguenza, non possono ritenersi dovute le somme annotate nel conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto in applicazione delle condizioni indicate nel contratto del 4.2.1987.

La parte attrice ha ulteriormente chiesto l'accertamento della nullità delle clausole che hanno previsto le spese per la tenuta del conto, per il rinnovo dell'affidamento e per la commissione disponibilità fondi.

L'art. 7 del contratto stipulato il 4.2.1987 ha disposto che i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita nonché, le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra. Tuttavia nessuna clausola ha determinato le spese dovute e le relative commissioni.

Considerato che, come è stato sopra evidenziato, in mancanza dell'indicazione della misura delle spese e delle commissioni o della relativa percentuale, non è possibile per il cliente determinare in

anticipo quanto dovuto alla banca a tale titolo, deve ritenersi la nullità delle relative clausole. Pertanto, non possono ritenersi dovute le somme annotate nei conti correnti a tale titolo.

2) Dev'essere accolta altresì la domanda di parte attrice diretta ad accertare la nullità dell'art. 7 del contratto del 4.2.1987 nella parte in cui prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283, c.c.

Come emerge dalla relazione del ctu e dal contenuto dell'art. 7, comma 2, delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi, i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine maggio, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando gli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento.

Secondo l'orientamento recentemente seguito dalla giurisprudenza, confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca devono considerarsi nulle (Cass., S.U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass., n. 13739/2003; Cass., n. 12222/2003; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593; Cass., n. 8442/2002; Cass., n. 4498/2002; Cass., n. 1281/2002; Cass., n. 6263/2001; Cass., n. 12507/1999; Cass., n. 3845/1999; Cass., 16 marzo 1999, n. 2374; App. Lecce, 22 ottobre 2001; Trib. Brindisi, 13 maggio 2002). La norma di riferimento è costituita dall'art. 1283, c.c., ai sensi del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. «Gli “usi contrari” suscettibili di derogare al precetto dell'articolo 1283, c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340, c.c., ma esclusivamente i veri e propri “usi normativi” di cui agli articoli 1 e 8, disp. prel., c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato



comportamento (*usus*), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (*opinio iuris ac necessitate*)». Tale non può ritenersi la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi: i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento; «le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, *ab initio*, della prassi di inserimento nei contratti bancari delle clausole in questione ad un uso negoziale, e non già normativo (per tal profilo in contrasto con il precetto dell'art. 1283, c.c.)» (Cass., S.U., n. 21095/2004).

D'altronde lo stesso legislatore si è mostrato ben consapevole della valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche nel dettare nel comma terzo dell'art. 25 del D.Lgs. 342/1999 una norma *ad hoc*, diretta ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione di interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta ai primi due commi dell'art. 25. Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77, Cost., dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000.

L'eliminazione *ex tunc* dell'eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo,

sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali esse non possono che essere dichiarate nulle, in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c.

Per quanto concerne il periodo successivo al 30.6.2000, va ricordato che secondo quanto stabilisce la delibera CICR del 9.2.2000, emanata in attuazione dell'art. 120 comma 2 TUB (nella disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalle l. 147/2013 e dal D.L. 18/2016), i saldi debitori e creditori devono prevedere la stessa periodicità nel conteggio degli interessi. L'art. 7 prevede che “Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

Secondo l'orientamento recentemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”.

Ne consegue che in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020; Cass., 29420/2020).

Nel caso di specie, le parti hanno rinegoziato le condizioni contrattuali con la previsione della clausola di reciprocità soltanto in data 16.11.2007.

Di conseguenza, in applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, deve ritenersi la nullità delle clausole anatocistiche anteriormente al 16.11.2007 e nella determinazione del credito vantato dalla banca non può tenersi conto di alcuna capitalizzazione di interessi (cfr. Cass., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass., n. 17150/2016).

3) Considerato l'accoglimento delle domande di nullità delle clausole del contratto stipulato il 4.2.1987 che hanno previsto la determinazione degli interessi dovuti dal Correntista sulla base delle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, l'applicazione della commissione di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, le spese e le commissioni non espressamente pattuite, dev'essere accolta la domanda avanzata da parte attrice volta ad accertare il saldo del c/c con applicazione degli interessi legali fino al 16.11.2007, esclusione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione, nonché delle commissioni e spese non pattuite tra le parti.

Per quanto concerne la quantificazione del saldo corretto, il ctu ha evidenziato che sono presenti gli estratti conto dall'1.1.1989 al 31.12.2017.

Come ha evidenziato la giurisprudenza, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che

evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass., n. 24948/2017; Cass. n. 30822/2018) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. n. 11543/19), come ha effettuato il ctu.

Si ritiene tuttavia che il ctu debba precisare se, nell'accertare il saldo finale rettificato, abbia escluso i soli addebiti effettuati a titolo di CMS, spese e commissioni non espressamente pattuite fino all'applicazione delle condizioni stabilite nel contratto del 16.11.2007.

4) Stante il carattere non definitivo della sentenza nulla dev'essere disposto in ordine alle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

1) dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto di c/c del 4/2/1987 ove prevede la determinazione degli interessi dovuti dal Correntista sulla base delle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, l'applicazione della commissione di massimo scoperto, delle spese per la tenuta del conto, per le operazioni e per la commissione disponibilità fondi e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;

2) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.

Nuoro, 20 agosto 2021.

Il Giudice  
dott. [REDACTED]